

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO (C.C.D.I.) PER L'ANNO
2011

Siglato il 20 GIU 2012

Parere revisore il 21 GIU 2012

Firmato il 28 LUG 2012

Inviato all'A.R.A.N. il 04 LUG 2012

[Handwritten signature] 28/06/2012

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

FP CGil Decreti

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Costituzione della delegazione trattante



1. In riferimento al parere favorevole espresso dal CdA con deliberazione n. 71 del 14 dicembre 2011, sul testo dell'ipotesi di accordo collettivo decentrato integrativo, in merito alla ripartizione del fondo anno 2011, ex art. 15 e 17 del CCNLL 1.4.1999 e s. m., il giorno 09 maggio 2012 ha avuto luogo l'incontro tra le rappresentanze dell'Ente e quelle dei lavoratori;
2. La delegazione trattante, costituita ai sensi della del. 43 del CdA del 10 settembre 2009, è così composta:
 - a) per la parte pubblica:
Direttore Generale (Presidente della delegazione): Arch Enrico Iannone

è stata richiesta la presenza della Resp. Area Amministrazione Generale e Controllo: Dott.ssa Marina Toso in qualità di resp. finanziario anche se non facente parte della delegazione trattante.


- b) per la parte sindacale:
 - componenti RSU: STEFANO ERRIU, MAURO MENANDRO, MARCO FERRERO
 - componenti OO.SS. firmatarie del CCNL: CECILIA POLI(CGIL FP)

Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione

1. Il presente CCDI si intende sottoscritto dalle parti ed immediatamente efficace quando:
 - sia firmato da almeno la metà delle RSU, a prescindere dalla lista dalla quale sono stati eletti;
 - sia firmato da almeno un rappresentante sindacale delle OO.SS. firmatarie del CCNL
 - sia firmato dal Presidente della delegazione

Vigenza del contratto

1. Il presente contratto è valido per tutta la vigenza del CCNL e comunque per l'esercizio finanziario 2011.
2. Sono fatte salve le materie previste dal CCNL che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti.
3. Le modalità di utilizzo delle risorse nel rispetto della disciplina del CCNL sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa, con scadenza annuale.
4. Le parti si riservano di riaprire il confronto ogni qualvolta intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo.
5. L'efficacia del presente CCDI è prorogata fino alla sottoscrizione del successivo CCDI, salvo specifiche ed espresse modifiche apportate da leggi o nuovi CCNL. In questi casi, le norme legislative o di CCNL sostituiscono integralmente le eventuali norme del presente CDDI in contrasto con esse.



RIPARTIZIONE FONDO EX ART 15 CCNL 1 APRILE 1999 PER PERSONALE NON
DIRIGENTE PER L'ANNUALITA' 2011

Le risorse quantificate con del CdA n. 71 del 14 dicembre 2011 per l'anno 2011 relativamente al fondo incentivante sono pari ad € 110.383,32, al netto dei risparmi derivanti dagli anni precedenti, e sono suddivise tra risorse decentrate stabili e risorse decentrate variabili. Ai sensi della Circolare della Ragioneria di Stato n. 12 del 15.04.2011, non essendosi verificate riduzioni del personale in servizio presso l'Ente le risorse stabili del fondo vengono ricondotte al medesimo importo dell'anno 2010.

Art. 15 CCNL 1 APRILE 1999: Ripartizione del Fondo

1. Il fondo incentivante (risorse decentrate) per l'anno 2010 viene destinato secondo lo schema seguente:

RISORSE STABILI	€	89.085,20
indennità di comparto	€	12.621,60
progressioni orizzontali	€	73.735,07
nuove progressioni orizzontali	"	-
TOTALE RISORSE STABILI UTILIZZATE	€	86.356,67
RISORSE STABILI DISPONIBILI	€	2.728,53
<hr/>		
RISORSE VARIABILI	€	21.298,12
RECUPERO RISORSE STABILI	€	2.728,53
TOTALE RISORSE VARIABILI	€	24.026,65
indennità archivio informatico	€	750,00
indennità maneggio valori	€	358,00
indennità disagio	€	1.386,00
	€	-
Tot indennità	€	2.494,00
<hr/>		
INCENTIVO Anno 2011 - al netto dei risparmi anno precedente -	€	21.532,65

➤ **RISORSE STABILI € 89.085,20**

Art. 17 CCNL 1 aprile 1999: Progressioni orizzontali

La somma stanziata di € 76.386,17 consente di dar corso alle progressioni economiche orizzontali esistenti, per il 2011 non sono state attivate *nuove progressioni orizzontali*. Le progressioni economiche orizzontali sono conteggiate già tenendo conto delle riduzioni previste (es.: part time, aspettative, maternità al 30%).

Art. 33 CCNL 22 gennaio 2004: Indennità di comparto

La quota di *indennità di comparto* prevista dal CCNL a carico delle risorse decentrate trova copertura nelle risorse stabili per € 12.621,60. Per il calcolo delle risorse si sono utilizzati gli stessi criteri indicati per le progressioni orizzontali.

TOTALE RISORSE STABILI UTILIZZATE € 86.356,67

Restano disponibili risorse stabili per € 2.728,53 in quanto i riconoscimenti delle mansioni superiori a seguito delle sentenze a favore dei ricorsi inoltrati da alcuni lavoratori dipendenti ha modificato la redistribuzione della parte stabile del fondo e l'incidenza dei risparmi avuti nel complesso sul 2011 per maternità e part time, consente di rimanere negli stanziamenti del fondo programmato. Le risorse disponibili sono utilizzate per il sostegno della parte variabile.

➤ **RISORSE VARIABILI € 21.298,12**

TOTALE RISORSE VARIABILI

Con il recupero risorse stabili le risorse variabili ammontano a € 24.026,65

INDENNITA'

Maneggio denaro

Art. 36 CCNL del 14 settembre 2000

€ 358,00 → pari a 1,55 giornalieri x 231 gg (52 settimane/a x 5 gg lavorativi/sett – 29 gg ferie)

1. L'indennità per *maneggio denaro* è assegnata agli economi ed agli agenti contabili del Consorzio che maneggino con carattere di continuità (esclusa quindi la saltuarietà dell'operazione) valori o denaro contante.
2. Con l'atto di individuazione dell'economista o agente contabile da parte del Responsabile dei Servizi finanziari del Consorzio viene stabilita l'indennità di maneggio denaro, nei limiti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale e nell'ambito delle somme disponibili dalla contrattazione collettiva decentrata per lo specifico istituto contrattuale.

Indennità Archivio

Art 17 c. 2 CCNL 1 aprile 1999 aggiunto dall'Art 36, c. 2 del CCNL 22.01.04 € 750,00

Indennità di rischio

Art 37 c. 2 CCNL 14 /09/2000 riferito al rischio infrazione del codice della strada (per il personale che utilizza l'auto quotidianamente come mezzo di servizio)

€ 1386 → pari a € 277,20 per ognuno dei 5 operatori che lavorano 5 gg la settimana assegnati nel modo seguente: euro 1.2 giornalieri x 231 gg (52 settimane/a x 5 gg lavorativi/sett – 29 gg ferie) secondo la disciplina prevista per gli art 11, c. 12,13, c. 7, 34 c. 1, lett f)g)h) del Dpr 268/87 dell'art 28 del Dpr n. 347/1983, dall'art 49 del Dpr 333/1990 (art 17 lett d) del CCNL 1 aprile 1999

I risparmi derivanti dalla mancata erogazione di somme stanziare nel fondo 2010, quantificate in 2.947,44 euro, ai sensi della Circolare n. 16/2012 della Ragioneria di Stato possono essere erogate nel 2012 e non sono computate nel limite delle risorse distribuite previste all'art 9 c. 2 del DL 78/2010 . Infatti la Circolare suddetta dispone che costituiscono risorse rinviate all'anno successivo perché non rappresentano un incremento del fondo ma "un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate".

Le risorse disponibili risultano quindi essere pari a:

RISORSE VARIABILI COMPLESSIVE DISPONIBILI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' = € 24.480,09

Produttività collettiva

1. La *produttività collettiva* viene erogata ai dipendenti assegnati alle differenti aree del Consorzio sulla base della valutazione effettuata tramite apposite schede, tenendo conto dell'applicazione della disciplina di misurazione e valutazione della performance di legge. La distribuzione della produttività avverrà in riferimento ai singoli dipendenti delle singole Aree alle quali è stato riconosciuto il medesimo peso nel conseguimento degli obiettivi generali.

L'applicazione delle fasce di merito (rif.: art 19 Dlgs 150/2009) viene rinviata a successivo rinnovo contrattuale come disposto dal **decreto legislativo 1 agosto 2011 n. 141**, pubblicato su *GU n. 194 del 22 agosto 2011*, recante "modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, salvo possibilità di accordo differente tra le parti.

2. Sono mantenuti i contenuti dell'art 4 della contrattazione relativa al Fondo incentivante del 2009 di seguito riportata:



Art. 4: Modalità e condizioni di erogazione del premio applicate dal 2009

L'attribuzione della quota di premio correlato ai risultati conseguiti deve essere effettuato sulla base delle modalità e delle condizioni sotto riportate:

- 1) il premio di produttività non viene erogato nei casi seguenti:
 - a) sospensione dal servizio e dal trattamento economico;
 - b) congedo parentale facoltativo;
 - c) astensione malattia nei primi 10 giorni nell'anno solare ex art. 71 legge 133/2008
- 2) in caso di inizio del rapporto di lavoro durante l'anno il premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerato come mese intero l'eventuale frazione;
- 3) nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o di trasferimento presso ente esterno, il premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerato come mese intero l'eventuale frazione;
- 4) in caso di assenza il premio viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di assenza, considerato come mese intero l'eventuale frazione

Non si considera la riduzione nei seguenti casi:

- a) periodi di ferie, congedo matrimoniale, permessi ex festività sopresse, permessi sindacali, permessi retribuiti concessi a vario titolo, infortuni sul lavoro, ricoveri ospedalieri, ivi compresi i periodi di prognosi connessi;
- b) per l'astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza ivi compresa l'interdizione per gravidanza;
- c) per malattia purché non superi i 30 giorni in totale (in totale il premio viene corrisposto solo per 20 gg. di malattia). Nel caso di malattia grave comprovata che impedisca la prestazione dell'attività di lavoro, l'assenza non influisce sull'erogazione del premio per un periodo di mesi tre, salvo che l'assenza duri per un anno consecutivo.
- 5) nel caso di passaggio a settori di attività o di inquadramento nel corso dell'anno, il premio compete pro-quota in relazione agli specifici periodi di permanenza in ciascuna Area/inquadramento. Per tutti gli altri istituti contrattuali non regolamentati nel presente contratto si rimanda alla disciplina contenuta nel CCDI dell'anno 2006 e 2007.

Per l'Amministrazione 10 GIU. 2010




3. Le risorse per la produttività collettiva costituiscono la somma che residua nelle risorse decentrate dall'applicazione degli istituti contrattuali di cui agli articoli precedenti.

Letto, approvato e sottoscritto


Per l'Amministrazione
Arch. Enrico IANNONE

20 GIU 2012


Per le R.S.U.
MARCO FERRERO



Mauro MENANDRO



Stefano ERRIU



Per le OO.SS.
Cecilia POLI